Energetica S.p.A.
sede legale in Via Santa Maria Segreta 6, 20123 - Milano
capitale sociale pari ad Euro 6.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 01647720992, REA n. MI - 2109066

Avviso di convocazione di Assemblea dei Portatori dei Titoli

I portatori dei titoli di debito (i "**Portatori dei Titoli**") del prestito denominato «**ENERGETICA S.r.l. – 5,5% 2016 – 2022**» (ISIN IT0005203275) di nominali Euro 5.000.000,00 (il "**Prestito**"), emesso da Energetica S.p.A. (la "**Società**") in data 1° luglio 2016, sono convocati in assemblea (l'"**Assemblea**") per il giorno 13 agosto 2020, alle ore 15:00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto ed accettazione della richiesta, da parte della Società, di waiver ad alcuni diritti spettanti ai Portatori dei Titoli a seguito di alcune violazioni del regolamento del Prestito (il "**Regolamento del Prestito**") da parte della Società, secondo la bozza di lettera di waiver allegata sub I;
2. proposta da parte della Società di modifica del Regolamento del Prestito in modo tale da (i) evitare future violazioni di alcune previsioni del Regolamento del Prestito, ed (ii) allinearne alcune previsioni a quelle del regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario denominato «**ENERGETICA S.p.A. – 5% 2020 – 2026**» di nominali Euro 4.000.000,00, sulla cui emissione la Società ha deliberato positivamente in data 31 luglio 2020 (il "**Nuovo Prestito**"), nonché alla trasformazione della Società da S.r.l. a S.p.A., deliberata dall'assemblea dei soci della Società in data 5 dicembre 2016; il tutto come meglio evidenziato nel Regolamento del Prestito allegato sub II;
3. delibere inerenti e conseguenti;
4. varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i Portatori dei Titoli che risulteranno titolari dei titoli di debito al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 4 agosto 2020, (la "**Record Date**") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

In ogni caso, coloro che risulteranno titolari del titolo di debito successivamente alla Record Date, qualora diversi dai titolari alla Record Date, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

Inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite audio-conferenza a mezzo di collegamento al seguente 011/0920915, codice accesso partecipante: 964010, seguito dal tasto cancelletto.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è inviato ai Portatori dei Titoli per il tramite di Monte Titoli S.p.A., mediante pec e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Milano, 3 agosto 2020

L'Amministratore Delegato

ENERGETICA
Energia & Ambiente

ALLEGATO I

LETTERA DI WAIVER

ENERGETICA
Energia & Ambiente

Spett.le
Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.
Corso di Porta Romana, 68
20122 - Milano
Alla cortese attenzione di: Barbara Ellero
PEC: anthilia@pec.it

Milano, [•] 2020

Oggetto: ***Regolamento del prestito relativo ai titoli di debito emessi il 1° luglio 2016 da Energetica S.p.A. e sottoscritti in pari data da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. – Richiesta di waiver e modifica.***

Egregi Signori,

con riferimento al regolamento del prestito relativo ai titoli di debito denominato «ENERGETICA S.r.l. – 5,5% 2016 – 2022» (il "**Prestito**"), emesso dalla scrivente (di seguito "**Energetica**" o l'"**Emittente**") in data 1° luglio 2016, costituito da n. 100 titoli di debito al portatore del valore nominale unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno in taglio non frazionabile, sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito, "**Anthilia**") (i) quanto a n. 80 titoli, per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio" e (ii) quanto a n. 20 titoli, per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "Anthilia BIT Parallel Fund" (i "**Titoli**" ed il relativo regolamento, il "**Regolamento del Prestito**"), si invia la presente per comunicare quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola e non definiti nella presente lettera di richiesta di *waiver* e modifica (di seguito la "**Lettera**") hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito.

Premesso che:

(A) la definizione di "Indebitamento Consentito" del Regolamento del Prestito indica "*l'Indebitamento Finanziario (al 31/12/2015 pari a circa € 11,0 milioni) fino ad un massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00)*" e l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(x) prevede che l'Emittente debba "*astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito*";

(B) a tale riguardo, i dati preconsuntivi del 2019 forniti dall'Emittente indicano un superamento di tale soglia, ovvero un Indebitamento Finanziario pari ad Euro 33.500.000,00 circa;

(C) l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(xxxv) del Regolamento del Prestito, prevede l'impegno in capo all'Emittente di "*nominare, entro il 31 luglio 2016, un terzo consigliere di amministrazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di gradimento dei Portatori dei Titoli*";

(D) attualmente l'Emittente presenta un Consiglio di Amministrazione formato da soli due consiglieri;

(E) l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(i)(d) del Regolamento del Prestito, prevede l'impegno dell'Emittente a non modificare la propria forma giuridica;

(F) con delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente adottata in data 5 dicembre 2016 ed iscritta nel competente Registro delle Imprese in data 19 dicembre 2016, l'Emittente ha trasformato la propria forma giuridica da S.r.l. a S.p.A.;

(G) gli eventi indicati alle precedenti lettere B), D) ed F), sono in grado di determinare il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi del combinato disposto degli Articoli 11 (*Impegni dell'Emittente*)(i)(d), (x) e (xxxv) e 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*)(iii) del Regolamento del Prestito, con conseguente diritto per i Portatori dei Titoli di chiedere il rimborso anticipato dei Titoli stessi;

(H) ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*)(iii) del Regolamento del Prestito, infatti, costituisce "Evento Rilevante" il "*mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (Impegni dell'Emittente) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune se nominato)*";

(I) al fine di prevenire future violazioni ad alcune previsioni del Regolamento del Prestito ed il conseguente verificarsi di un "Evento Rilevante" e di allineare le previsioni del Regolamento del Prestito a quelle dell'emittendo prestito obbligazionario da parte dell'Emittente denominato «**ENERGETICA S.p.A. – 5% 2020 – 2026**» (di seguito il "**Nuovo Prestito**"), si rende necessario addivenire alle seguenti modifiche del Regolamento del Prestito, da deliberarsi nell'ambito della convocanda assemblea dei Portatori dei Titoli (di seguito l' "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**"):

A. modificare la definizione di "Indebitamento Consentito" al fine di allinearla a quella del Nuovo Prestito;

B. modificare l'Articolo 7 (*Interessi*) prevedendo l'applicazione di un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6% a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2020 (inclusa) ed eliminando l'applicazione dei meccanismi di *step-up*;

C. modificare l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(xxxv) eliminando l'impegno dell'Emittente di nominare un terzo consigliere;

D. modificare l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(vii) per allineare i covenant finanziari a quelli previsti per il Nuovo Prestito;

E. modificare l'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(xxxii) per allineare la distribuzione di utili e riserve a quanto previsto nel Nuovo Prestito;

F. all'esito della trasformazione dell'Emittente da S.r.l. a S.p.A. e della conseguente trasformazione dei titoli di debito in obbligazioni, apportare ogni relativa modifica al Regolamento del Prestito,

tutte tali modifiche ed altre ulteriori modifiche come compiutamente indicate nel testo del Regolamento del Prestito qui allegato sub A congiuntamente, le "**Modifiche**".

Tanto premesso, si invia la presente Lettera per richiedere ad Anthilia, subordinatamente (a) alla condivisione di un nuovo testo di Regolamento del Prestito sostanzialmente conforme a quello allegato *sub* A e (b) al pagamento della Fee di Waiver come di seguito definita, di:

(i) rinunciare, nell'ambito dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, al proprio diritto a richiedere il rimborso anticipato dei Titoli ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore dei Portatori*

dei Titoli) del Regolamento del Prestito a seguito delle violazioni di cui alle precedenti premesse B), D) ed F); e

(ii) deliberare positivamente, nel corso dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, sulle Modifiche.

A fronte di quanto sopra, l'Emittente si impegna a corrispondere ad Anthilia, contestualmente alla firma della presente, un importo pari ad Euro [•] [*pari allo 0,50% del capitale non rimborsato dei Titoli da esso sottoscritti*], oltre IVA se dovuta, (la "**Fee di Waiver**"), mediante versamento del rispettivo importo sul conto corrente IBAN: [•] acceso a nome di Anthilia.

Rimane inteso che, salvo quanto espressamente previsto da questa lettera, ogni diritto di Anthilia derivante dal Regolamento del Prestito rimarrà immutato né alcuna modifica ad alcuna previsione del Regolamento del Prestito può interpretarsi derivare dalla sottoscrizione di questa lettera.

La presente Lettera è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi e per gli effetti della medesima. Qualsiasi controversia insorta tra le Parti, relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione della presente Lettera sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

Vi preghiamo di sottoscrivere la presente Lettera in segno di accettazione dei relativi contenuti.

Energetica S.p.A.

_____

ENERGETICA
Energia & Ambiente

Allegato A

Regolamento del Prestito modificato

ENERGETICA
Energia & Ambiente

ALLEGATO II

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE PROPOSTE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«ENERGETICA S.~~r~~p.~~l~~A. – ~~5,5~~6% 2016 – 2022»
DI NOMINALI EURO 5.000.000,00
CODICE ISIN IT0005203275

ENERGETICA S.~~r~~p.~~l~~A. a socio unico
~~società a responsabilità limitata~~
con sede legale in ~~Genova, Via Sottoripa 7/12~~Via Santa Maria Segreta 6, 20123 Milano
capitale sociale pari ad Euro 6.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ~~Genova~~Milano Monza Brianza Lodi n. 01647720992
R.E.A. ~~424961~~MI - 2109066

*Il presente prestito costituito da titoli ~~di debito~~obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "**Regolamento del Prestito**") e, per quanto quivi non specificato, dall'articolo ~~2483~~2410 del Codice Civile in materia di titoli ~~di debito~~obbligazionari emessi da società ~~a responsabilità limitata~~per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"**Ammortamenti**" indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

"**Agente di Calcolo e Pagamento**" indica The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., succursale di Milano, con sede in Via Carducci 31, Milano ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 22.

"**Agenzia di *Rating***" si intende Cerved Rating Agency S.p.A. con sede in Milano, via San Vigilio, 1.

"**Articolo**" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

"**Assemblea dei Portatori dei Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~20.~~20 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

"**Beni**" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

"**Bilancio**" indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di BDO Italia S.p.A., ovvero da altra società di revisione di analogo standing.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Comunicazione di Rimborso Anticipato**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

"**Consolidato**" indica il bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di BDO Italia S.p.A., ovvero da altra società di revisione di analogo standing.

"**Core Business**" indica l'attività di (i) gestione e realizzazione di reti di trasporto di gas metano, (ii) gestione e realizzazione di reti di distribuzione di gas metano, (iii) gestione e realizzazione di impianti di cogenerazione (con particolare riferimento agli impianti di teleriscaldamento), nonché (iv) realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

"**Covenant Finanziari**" ha il significato di cui all'Articolo ~~12.~~12 (*Impegni dell'Emittente*).

"**Covenant Finanziari Pro Forma**" ha il significato di cui all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*)(vii).

"**Data di Calcolo**" indica la data in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, intendendosi il ~~20 giugno~~15 luglio di ogni anno, a partire dal ~~20 giugno~~15 luglio 2017, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~5.~~5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

"**Data di Pagamento**" significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~6.~~6 (*Durata*).

"**Deliberazione di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~15.~~15 (*Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli*).

"**Dichiarazione sui Covenant**" indica la dichiarazione firmata dal ~~Presidente~~legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

"**EBITDA**" indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell~~'~~'articolo 2425 del codice civile) e dei canoni di *leasing* sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

"**Emittente**" indica Energetica S.~~r~~p.~~l~~A., con sede legale in ~~Genova Via Sottoripa 7/12,~~Milano, Via Santa Maria Segreta 6, capitale sociale pari ad Euro 6.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ~~Genova~~Milano Monza Brianza Lodi n. 01647720992, R.E.A. ~~424961.~~MI - 2109066.

"**Evento Pregiudizievole Significativo**" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

"**Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~9.~~9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

"**Gruppo**" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ~~o che la controllano~~ ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell'articolo 2359 del Codice Civile.

"**Indebitamento Consentito**" indica ~~l'Indebitamento Finanziario (al 31/12/2015 pari a circa € 11,0 milioni) fino ad un massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).~~:

a) l'Indebitamento Finanziario delle società del Gruppo esistente alla data del 31 dicembre 2019;

b) l'Indebitamento Finanziario delle società del Gruppo derivante da finanziamenti già accordati al 31 dicembre 2019 e che verranno erogati in funzione dello stato di avanzamento dei lavori dei relativi progetti d'investimento;

c) l'Indebitamento Finanziario derivante dal Prestito;

d) l'Indebitamento Finanziario derivante da finanziamenti erogati dai soci dell'Emittente a favore dello stesso a condizione che sia subordinato e postergato, per capitale, interessi, commissioni, spese e qualsiasi altro onere, a qualsiasi obbligo di rimborso e/o di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito;

e) nuovi finanziamenti a breve termine a supporto delle esigenze di cassa e del circolante ;

f) rifinanziamenti dell'Indebitamento Finanziario del Gruppo di cui al precedente paragrafo (a) mediante nuovi finanziamenti per un importo non eccedente l'importo dell'Indebitamento Finanziario rifinanziato;

g) ulteriore Indebitamento Finanziario a medio-lungo termine per il finanziamento di nuovi investimenti legati al Core Business dell'Emittente non superiore ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), in termini di esposizione effettiva e non di importo accordato, a livello consolidato e per ciascun biennio a partire dalla data del Regolamento del Prestito;

h) ulteriore Indebitamento Finanziario in relazione al quale i Portatori dei Titoli abbiano prestato il proprio consenso,

in ogni caso nel rispetto dei Covenant Finanziari come definiti, ed eventualmente modificati, in accordo col successivo Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*)(vii).

"**Indebitamento Finanziario**" indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale ma, al fine di evitare fraintendimenti, con esclusione delle cessioni di crediti *pro-soluto*;

b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;

c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;

d) qualsiasi debito o passività non già incluso nei punti precedenti, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e

lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

"**Interessi**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~7.~~7 *(Interessi)*.

"**Investitori Professionali~~ Soggetti a Vigilanza Prudenziale~~**" indica gli investitori professionali ~~soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile~~rientranti nella definizione di clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307/2018, diversi dalle persone fisiche.

"**Legge Fallimentare**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~9.~~9 *(Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli)*.

"**Mercato ExtraMOT**" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Extramot".

"**Monte Titoli**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Operazioni Consentite**" indica, in relazione al Gruppo, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

(i) la Quotazione;

(ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity)*;

(iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;

(iv) operazioni societarie straordinarie che non comportino una diminuzione dei Beni del Gruppo, a meno che il relativo corrispettivo sia reinvestito nel Core Business dell'Emittente entro 12 mesi;

(v) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 100.000 (centomila/00); per valori cumulativi superiori sono consentite purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel ~~core business~~Core Business dell'Emittente entro 12 mesi, ferme restando le conseguenze di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del presente Regolamento in caso contrario; a tali fini per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Consolidato dell'Emittente approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;

(vi) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi ~~all'oggetto sociale~~al Core Business dell'Emittente, nei limiti dei Covenant Finanziari Pro Forma, e dell'Indebitamento Consentito.

"**Operazioni Vietate**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~11.~~11 *(Impegni dell'Emittente)*.

"**Portatori dei Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~2.~~2 *(Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli)*.

"**Patrimonio Netto o PN**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l'ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile.

"**Periodo di Interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"**Posizione Finanziaria Netta o PFN**" indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell'articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

(a) (+) D1 obbligazioni;
(b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
(c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente ~~subordinati~~postergati, per capitale e interesse, a qualsiasi obbligo di rimborso e/o di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito;
(d) (+) D4 debiti verso banche;
(e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
(f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
(g) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
(h) (+) effetti in scadenza;
(i) (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
(j) (-) C.IV disponibilità liquide.

"**Prestito**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~2.~~2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

"**Prima Data di Pagamento**" si intende il 31 dicembre 2016.

"**Quotazione**" indica l'operazione di quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

"**Rappresentante Comune**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~21.~~21 (*Legge applicabile e giurisdizione*).

"**Regolamento del Mercato ExtraMOT**" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

"**Regolamento del Prestito**" indica il presente regolamento del Prestito.

"**Regolamento Emittenti**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

"**Regolamento Intermediari**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. ~~16190~~20307 del ~~29 ottobre 2007,~~15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

"**Risultato Operativo**" indica la differenza tra il totale della voce contabile "*Valore della produzione*" ed il totale della voce contabile "*costi della produzione*", sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

"**Segmento ExtraMOT PRO**" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

"**Sito Internet**" si intende il sito internet dell'Emittente www.italiaenergetica.com.

"**Svalutazioni**" indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

"**Tasso di Interesse**" indica~~, a seconda dei casi,~~ il Tasso di Interesse ~~Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti~~come definito nell'Articolo 7 (*Interessi*).

"**Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~2.~~2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*).

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

"**Valore Nominale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo ~~2.~~2 *(Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli)*.

"**Vincoli Ammessi**" indica, in relazione al Gruppo:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;

(d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

"**Vincoli Esistenti**" indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente al Gruppo.

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli ~~di debito~~obbligazionari (il "**Prestito**") da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato «ENERGETICA S.~~r~~p.~~l~~A. – ~~5,5~~6% 2016 – 2022», è costituito da n. 100 titoli ~~di debito nominativi~~al portatore (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di Euro 50.000 ciascuno in taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**").

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del ~~"*Regolamento recante la disciplina dei servizi*~~Provvedimento in materia di "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata~~*, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*~~*"* adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del ~~22 febbraio 2008 come successivamente modificato.~~13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i "**Portatori dei Titoli**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* ~~ed 83~~e 84-*sexies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di ~~soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile (gli "~~Investitori Professionali~~ Soggetti a Vigilanza Prudenziale")~~.

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali~~ Soggetti a Vigilanza Prudenziale~~.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli ~~di debito~~obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 1 luglio 2016 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 30 giugno 2022 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo (i) pari al 5,5% (cinque virgola cinque per cento) per il periodo dalla Data di Godimento e sino alla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2020 (esclusa) e (ii) pari al 6% (sei per cento) a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2020 (inclusa) (il "**Tasso di Interesse ~~Iniziale~~**").

~~A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestato a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato (ciascun valore del tasso di Interesse Iniziale quale aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il "**Tasso di Interesse Successivo**") sulla base di quanto sotto riportato:~~

	~~PFN/EBITDA~~	~~2016~~	~~2017~~	~~2018~~	~~2019~~	~~2020~~	~~2021~~	~~2022~~	~~Variazione tasso~~
~~(a)~~	~~≤~~	~~5,4x~~	~~6,0x~~	~~4,3x~~	~~3,5x~~	~~3,0x~~	~~2,5x~~	~~2,5x~~	~~Nessuna~~
~~(b)~~	~~Se > di quanto indicato nel rigo (a) ma ≤~~	~~5,9x~~	~~6,5x~~	~~4,8x~~	~~4x~~	~~3,5x~~	~~3,0x~~	~~3,0x~~	~~Aumento 0,5%~~
~~(c)~~	~~Se > di quanto~~	~~5,9x~~	~~6,5x~~	~~4,8x~~	~~4x~~	~~3,5x~~	~~3,0x~~	~~3,0x~~	~~Aumento 1,5%~~

	indicato nel rigo								

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica alla Prima Data di Pagamento e, successivamente, all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant compresi nel rigo (a).

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Successivo (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Calcolo in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo e Pagamento moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse Successivo, a seconda del caso, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual* (*ICMA*), fermo restando che gli interessi relativi al primo Periodo di Interessi saranno calcolati sulla base del tasso periodale pari al 2,735%.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2017 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

(i) **Cambio di controllo**: il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Alberto Ravano ed Andrea Reati, risulti inferiore al 100%;

(ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;

(iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 11 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune se nominato);

(iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo**: (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;

(v) **Procedimenti di esecuzione**: l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo purché, nel caso di provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte,* esso sia stato confermato alla relativa udienza;

(vi) **Liquidazione**: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:

a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero

b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero

c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività del Gruppo;

(vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);

(viii) **Invalidità o illegittimità**: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(ix) ***Delisting***: l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; resta inteso che si intenderà come causato dall'Emittente un atto o provvedimento che abbiano le conseguenze di cui sopra qualora l'Emittente non si conformi a quanto previsto dall'atto o provvedimento che indichino differenti ed equipollenti forme di negoziazione;

(x) ***Cross default* dell'Emittente:**

(~~i~~a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione/00);

(~~ii~~b) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;

(xi) **Evento Pregiudizievole Significativo**: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;

(xii) **Certificazione dei Bilanci**: la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;

(xiii) **Cessione dei beni**: la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

(xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC energetica@casellapec.com, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. *Status* dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni

generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

(i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;

(ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di fusione o scissione, salvo che rientri in un'ottica di opportunità e di sviluppo aziendale, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile, né operazioni di *cash pooling* realizzate in tutto o in parte con società che non rientrino nell'ambito del Gruppo (le "**Operazioni Vietate**");

(iii) non effettuare e far si che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;

(iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;

(v) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo ~~22,~~22 (*Varie*), i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:

a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno:

- indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
- indicazione dei dati contenuti nella Centrale Rischi;
- indicazione del fatturato mensile e del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato, nonché il confronto del medesimo con quanto previsto nel bilancio di previsione;
- eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;

b) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:

- il bilancio individuale ed il bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno;

- descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e del Gruppo;

(vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo ~~22,~~22 *(Varie)*, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:

- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio e al Consolidato; e
- aggiornamento del Business Plan;

(vii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, ~~sia rispettato il seguente Covenant Finanziario: PFN/PN~~siano rispettati i seguenti Covenant Finanziari: PFN/PN ed, a partire dalla Data di Calcolo che cade il 31 dicembre 2020, anche PFN/EBITDA

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/PN ≤	2,5x	2,8x	2,6x	2,0x	~~2,0~~2.25x	~~2,0~~2.25x	~~2,0~~2.25x
PFN/EBITDA	-	-	-	-	5.25x	4.75x	4.75x

Fermo restando che (i) eventuali violazioni dei Covenant Finanziari potranno essere concessi, di anno in anno, solo con riferimento ad un previsto aumento dell'Indebitamento Finanziario in relazione a nuovi investimenti legati al Core Business dell'Emittente, per il quale i Portatori dei Titoli abbiano prestato il proprio preventivo consenso sulla base di adeguata informativa ricevuta per tempo; e che (ii) nel caso di effettuazione di acquisizioni di cui al (vi) della definizione di Operazioni Consentite, i Covenant Finanziari calcolati alla Data di Calcolo immediatamente precedente il closing di tali operazioni di acquisizione dovranno essere ricalcolati a tale Data di Calcolo su base pro-forma assumendo che la relativa operazione sia stata perfezionata all'inizio del relativo esercizio al fine di tener conto degli effetti di tale prospettata operazione (tali Covenant Finanziari pro forma, i "**Covenant Finanziari Pro Forma**");

(viii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(ix) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(x) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;

(xi) pubblicare, secondo le modalità di cui al successivo Articolo ~~22,~~22 *(Varie)*, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci consolidati di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio consolidato sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;

(xii) fornire all'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (~~vii~~vi) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente)

affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;

(xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori ~~di~~dei Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

(xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

(xvi) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;

(xvii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot ~~Pro~~PRO ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;

(xviii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;

(xix) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;

(xx) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;

(xxi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

(xxii) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del ~~core business~~Core Business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

(xxiii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;

(xxiv) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo ~~22,~~22 (*Varie*), ad ogni Data di Calcolo la Dichiarazione sui Covenant;

(xxv) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:

(i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni, tranne nel caso in cui tali limiti siano necessari in conseguenza dell'assunzione da

parte dell'Emittente di nuovi finanziamenti connessi a nuovi investimenti o acquisizioni di Beni;

(ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;

(iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all'Emittente;

(xxvi) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;

(xxvii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);

(xxviii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Andrea Reati, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;

(xxix) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo BDO Italia S.p.A.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;

(xxx) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base semestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni semestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (b) (ovvero, in caso di richiesta da parte dei Portatori dei Titoli in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (a)) o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza, con i Portatori dei Titoli;

(xxxi) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita, astenendosi, in ogni caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;

(xxxii) astenersi dal distribuire ~~(i)~~ riserve disponibili e ~~(ii) utili (nei limiti dell'utile di Bilancio), nel caso in cui~~utili, fermo restando che, in caso di aumento di capitale per cassa di un importo pari ad almeno l'esposizione residua del Prestito alla data dell'aumento di capitale, sia attraverso un'operazione pubblica (IPO) che privata, l'Emittente potrà distribuire gli utili entro i seguenti limiti e sempreché non si verifichi o non sia pendente un Evento Rilevante: (a) qualora il Covenant Finanziario PFN/~~PN assuma un valore > 1, fermo restando, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, che detti limiti non operano con riferimento~~EBITDA sia inferiore a 3.0x anche all'esito della distribuzione, l'Emittente potrà distribuire il 100% degli utili annuali conseguiti e distribuibili; (b) qualora il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia ricompreso fra il 3.0x (incluso) ed il 4.5x (escluso) anche all'esito della distribuzione, l'Emittente potrà distribuire nel limite massimo del 50% degli utili annuali conseguiti e distribuibili. Detti limiti si riferiscono all'Emittente e non alle altre società del Gruppo;

(xxxiii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);

(xxxiv) comunicare in forma scritta ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione~~;~~.

~~(xxxv) fermo restando l'impegno dell'Emittente di trasmettere ai Portatori dei Titoli gli ordini del giorno e i verbali del Consiglio di Amministrazione, nominare, entro il 31 luglio 2016, un terzo consigliere di amministrazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di gradimento dei Portatori dei Titoli;~~

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione ~~del Covenant Finanziario PFN/PN~~dei Covenant Finanziari PFN/PN e, a partire dalla Data di Calcolo che cade il 31 dicembre 2020, PFN/EBITDA, ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA ~~che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo~~, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant.

Qualora il Rappresentante Comune,ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Consolidato, che si sia verificata una violazione ~~del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo~~dei Covenant Finanziari PFN/PN e, a partire dalla Data di Calcolo che cade il 31 dicembre 2020, PFN/EBITDA, e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente con delibera del 27 giugno 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo e pagamento saranno svolte dall'Agente di Calcolo e Pagamento. L'eventuale mutamento dell'Agente di Calcolo e Pagamento sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(c) sulla proposta di concordato;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e

(e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo www.italiaenergetica.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli che verranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto dei fondi di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio e Anthilia Parallel Fund, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata "InnovFin Sme Guarantee Facility" con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma "Horizon 2020 Financial Instruments".

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma "*InnovFin SME Guarantee Facility*" e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**") avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo contratto ed alla sua stipula. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

ALLEGATO A

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

Pagamento – Data	% di rimborso del capitale	Rimborso quota capitale in €	Valore residuo del Prestito in €	Coupon
1- 31/12/2017	10,0%	500.000	4.500.000	5,5%
2- 30/06/2018	10,0%	500.000	4.000.000	5,5%
3- 31/12/2018	10,0%	500.000	3.500.000	5,5%
4- 30/06/2019	10,0%	500.000	3.000.000	5,5%
5- 31/12/2019	10,0%	500.000	2.500.000	5,5%
6- 30/06/2020	10,0%	500.000	2.000.000	~~5,5~~6.0%
7- 31/12/2020	10,0%	500.000	1.500.000	~~5,5~~6.0%
8- 30/06/2021	10,0%	500.000	1.000.000	~~5,5~~6.0%
9- 31/12/2021	10,0%	500.000	500.000	~~5,5~~6.0%
10- 30/06/2022	10,0%	500.000	0	~~5,5~~6.0%

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL SINGOLO TITOLO

Pagamento – Data	% di rimborso del capitale	Rimborso quota capitale in € - Valore nominale unitario	Valore nominale unitario residuo in €	Coupon
1- 31/12/2017	10,0%	5.000	45.000	5,5%
2- 30/06/2018	10,0%	5.000	40.000	5,5%
3- 31/12/2018	10,0%	5.000	35.000	5,5%
4- 30/06/2019	10,0%	5.000	30.000	5,5%
5- 31/12/2019	10,0%	5.000	25.000	5,5%
6- 30/06/2020	10,0%	5.000	20.000	~~5,5~~6.0%
7- 31/12/2020	10,0%	5.000	15.000	~~5,5~~6.0%
8- 30/06/2021	10,0%	5.000	10.000	~~5,5~~6.0%
9- 31/12/2021	10,0%	5.000	5.000	~~5,5~~6.0%
10- 30/06/2022	10,0%	5.000	0	~~5,5~~6.0%

Document comparison by Workshare 9.5 on 03 August 2020 10:10:26

Input:	
Document 1 ID	file://C:\Users\fost\Desktop\ENERGETICA\SIGNING\#553742028v10_EUROPE_ - Energetica - Regolamento Prestito - FEI.DOC
Description	#553742028v10_EUROPE_ - Energetica - Regolamento Prestito - FEI
Document 2 ID	file://C:\Users\fost\Desktop\ENERGETICA\SIGNING\Energetica - Regolamento Prestito - FEI (Esistente).DOC
Description	Energetica - Regolamento Prestito - FEI (Esistente)
Rendering set	Standard

Legend:	
Insertion	
~~Deletion~~	
~~Moved from~~	
Moved to	
Style change	
Format change	
~~Moved deletion~~	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	121
Deletions	138
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	259